



Sent. n.112/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dal Sigg.ri Magistrati

Dott. Tommaso Miele	Presidente
Dott. Vincenzo Palomba	Giudice relatore
Dott. Antonio Di Stazio	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 77444 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti del sig. Ambrosino Francesco, nato a Latina il 5 febbraio 1969, residente a Ponza, via Staglio snc, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Stefano Vinti e dall'avv. Corinna Fedeli, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Emilia n. 88

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 22 ottobre 2020, con l'assistenza del Segretario, dott. Antonio Fucci, il Giudice relatore, dott. Vincenzo Palomba, il Pubblico Ministero, dott. Massimiliano Minerva, l'avv. Fabiana Seghini, per delega scritta dell'avv. Edoardo Giardino, per il Comune di Ponza e l'avv. Corinna Fedeli per il convenuto;

## FATTO

Con atto di citazione, depositato in data 23 dicembre 2019, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il sig. Ambrosino Francesco per ivi sentirlo condannare, in favore del Comune di Ponza, al pagamento della somma complessiva di euro 66.532,70 (oltre al pagamento della rivalutazione monetaria, degli interessi dalla data di emanazione della sentenza fino al saldo e delle spese di giudizio) in relazione alle irregolarità connesse ai pagamenti effettuati negli anni 2015 e 2016 per lavori edili affidati alla ditta individuale La Torraca Ettore da parte del Comune di Ponza.

Le indagini hanno tratto origine da due esposti del 12 settembre 2018 e del 22 marzo 2019 sulla cui base sono stati delegati gli accertamenti alla Guardia di finanza - Nucleo di polizia economico - finanziaria di Roma, poi esitati nel Rapporto prot. n. 334429 del 12.7.2019, che hanno coinvolto il responsabile del settore lavori pubblici, assessore Francesco Ambrosino.

La Guardia di Finanza ha incentrato le attività di indagine sui lavori eseguiti sul plesso scolastico Santa Maria di Ponza (LT), affidati in economia alla ditta La Torraca, che hanno comportato la corresponsione di euro 15.567,20 (pagati il 7.4.2015), di euro 14.335,00 (pagati il 4.12.2015) e di euro 36.630,50 (pagati in due tranches nel 2016).

Prescindendo da varie irregolarità riscontrate dalla Guardia di finanza e relative all'attività procedimentale posta in essere con riguardo all'assegnazione degli appalti alla ditta La Torraca, poiché non direttamente produttive di danno erariale a carico del Comune di Ponza, la Procura ha, in questa sede, contestato al sig. Francesco Ambrosino di non avere effettuato, prima di pagare le suindicate somme, alcuna verifica diretta ad accertare che le attività asseritamente compiute dalla ditta La Torraca fossero conformi a quelle commissionate.

Tale obbligo, previsto per tutti i contratti pubblici, trova il suo fondamento normativo per gli Enti locali nell'art. 184 TUEL, mentre, per quel che riguarda specificamente il Comune di Ponza, nell'art. 64 del relativo Regolamento di contabilità.

L'art. 184 TUEL, intitolato "Liquidazione della spesa" specifica, al secondo comma, che la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

L'art. 64 del regolamento comunale, ancor più

precisamente, prevede, in sede di liquidazione della spesa, la verifica, da parte del responsabile del procedimento, che le prestazioni o le forniture sono state eseguite e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite, nonché ai prezzi concordati e alle altre eventuali condizioni contrattuali, sulla scorta dei buoni d'ordine o atti amministrativi specifici. Tale verifica può risultare da una relazione, da un verbale, da una certificazione ovvero da un "visto" apposto sulla fattura.

A sostegno della pretesa risarcitoria, la Procura regionale ha riportato specifica giurisprudenza in base alla quale, in mancanza della verifica della corretta e integrale esecuzione del contratto, deve ritenersi ingiustificato l'esborso del corrispettivo che, pertanto, costituisce danno erariale (Corte dei conti, Sezione Prima d'Appello, sentenza n. 352 del 2018) e in base alla quale i principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova dell'adempimento contrattuale, non pongono a carico della Procura regionale la prova del fatto negativo della mancata o inesatta esecuzione del contratto in altro modo che provando la mancanza di documentazione attestante il contrario (Corte dei conti, Sezione Prima d'Appello, sentenza n. 256 del 2018).

Ciò premesso la Procura ritiene che di tutti i danni subiti dall'amministrazione, pari al 100% delle somme pagate, debba rispondere il sig. Francesco Ambrosino avendo tenuto una condotta omissiva idonea a produrre causalmente gli oneri finanziari ingiustificatamente sostenuti dall'amministrazione e caratterizzata, quanto meno, dall'elemento soggettivo della colpa grave in considerazione del chiaro dato normativo contenuto nelle due norme sopra citate e della costante giurisprudenza in materia della Corte dei conti.

Deve inoltre essere valutato, secondo la Procura, il fatto che la condotta omissiva posta in essere dal convenuto è stata costantemente ripetuta in occasione di tutti i quattro pagamenti in discussione effettuati in favore della ditta La Torraca, non evidenziando, pertanto, una mera svista occorsa in occasione di una singola liquidazione del prezzo.

La Procura ha, infine, ritenuto non rilevante una attestazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del Comune di Ponza (ing. Ferzetti, nominato, quale consulente esterno, responsabile del menzionato servizio in data 31.10.2015 dall'assessore Ambrosino) allegata alle deduzioni del convento a seguito della rituale notifica dell'invito a dedurre.

Al riguardo le Procura ha rilevato, da un lato, che

la sua nomina era intervenuta in data successiva all'invio al Comune dei preventivi relativi al primo ed al secondo dei lavori affidati alla ditta La Torraca, dall'altro, che mancava in capo all'ingegnere una competenza specifica atteso che le funzioni assegnate, esattamente individuate nella determinazione n. 156 del 31.10.2015 (in atti), non concernevano minimamente la materia dei lavori pubblici.

Analoghe considerazioni valgono, secondo la Procura, anche in riferimento alle dichiarazioni rese dalla sig.ra M. B. M., qualificatasi "insegnante della scuola ..".

Con atto di costituzione depositato il 20 ottobre 2020 il Comune di Ponza, in persona del Sindaco in carica, ha spiegato formale atto di intervento adesivo dipendente per sostenere le ragioni del Pubblico Ministero, che ha fatto interamente proprie, al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno subito.

Il convenuto, costituitosi con memoria del 24 aprile 2020 successivamente integrata con memoria del 5 ottobre 2020, ha eccepito l'assenza di specifici elementi probatori circa la presunta non effettuazione dei lavori sostenendo, al contrario, la loro corretta esecuzione a regola d'arte.

La stessa Guardia di finanza, ha sostenuto il convenuto, all'esito delle indagini ad essa delegate,

non avrebbe rilevato alcuna illegittimità ne' l'assenza delle ragioni di urgenza sottese a tali affidamenti e neppure la necessità del certificato di regolare esecuzione, limitandosi ad evidenziare, stante la mancanza di certificati di regolare esecuzione dei lavori e/o collaudi delle opere commissionate e le risultanze del sopralluogo effettuato, che il plesso scolastico avrebbe avuto bisogno di lavori di completamento, ferma restando la valutazione circa la necessità di una consulenza tecnica sull'avvenuta realizzazione dei lavori già effettuati a regola d'arte.

Sul punto il sig. Ambrosino ha, inoltre, precisato che - in qualità di Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ponza successivamente nominato, in considerazione delle acclamate carenze di organico, Responsabile del Settore dei Lavori pubblici (con provvedimento del Sindaco n. 71 del 30 giugno 2014) con funzioni anche di RUP e di Direttore dei lavori - ha assunto le determinazioni oggetto del giudizio al fine di autorizzare e poi liquidare la realizzazione di interventi di manutenzione nel plesso scolastico sito in località Santa Maria.

Tali lavori, in virtù del cattivo stato di manutenzione del plesso e della contestuale necessità di rendere agibili ulteriori parti dell'immobile da destinare a due nuove aule scolastiche per ospitare gli

alunni in vista della riapertura dell'anno scolastico, avevano ad oggetto in primo luogo il rifacimento dell'intonaco e la sostituzione della pavimentazione.

Gli ulteriori lavori rispondevano invece alla necessità di utilizzare le aule del plesso Santa Maria, più ampie e luminose e più adatte per il tempo pieno, anche per la prima classe (che si sarebbe dovuta formare nell'anno scolastico 2015 - 2016) nell'ottica di concentrare tutte le attività della scuola elementare e della scuola d'infanzia in un unico plesso più attrezzato.

I successivi interventi, sempre rivolti a rimodernare altre due aule del complesso Santa Maria, erano infine dettati dalla necessità di spostare nello stesso plesso gli alunni della quarta e quinta elementare presenti in una diversa sede per accogliere gli alunni di una scuola dell'infanzia situati in una sede oggetto di improrogabili lavori di riqualificazione a causa del cedimento di un solaio.

Tutte le determinazioni di liquidazione, ha sostenuto ancora il convenuto, sarebbero state assunte previo preciso impegno di spesa e presentazione di preventivo dettagliato da parte della ditta incaricata per importi al di sotto della soglia comunitaria per i quali vigeva il regime di contabilità semplificata dettato dall'art. 210 del DPR n. 207/2010. Tale disciplina, in vigore



fino ad aprile 2016, prevedeva che, per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, il visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa attestava la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato secondo proprie valutazioni che tenevano conto dei lavori effettivamente eseguiti, e che poteva sostituire il certificato di regolare esecuzione.

Ne conseguirebbe pertanto che il RUP (idoneo a svolgere il ruolo di direttore dei lavori per opere di importo inferiore ai 1.500.000 euro) nel momento in cui procedeva a liquidare le somme impegnate, verificava contestualmente la correttezza delle opere eseguite ed, inoltre, che la sottoscrizione di atti da parte del medesimo equivaleva al visto del direttore dei lavori che sostituiva ogni documento necessario per la verifica delle opere, quale il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione delle opere.

Non risulterebbero pertanto violate le norme citate dalla Procura atteso che ambedue fanno riferimento ad una attività di verifica del RUP che può risultare da un visto apposto sulla fattura e che quindi a maggior ragione può risultare da un provvedimento di liquidazione posto in essere sulla base della medesima fattura, regolarmente timbrata dal Comune stesso.

D'altra parte, a fronte della assoluta mancanza di prove da parte della Procura, la circostanza che i lavori siano stati eseguiti emergerebbe, in primo luogo, dalle dichiarazioni allegate quale quella resa dal Dirigente dell'Istituto Scolastico comprensivo Carlo Pisacane (che ha attestato l'ultimazione dei lavori ed il trasferimento delle due classi, prima e seconda elementare, che erano rimaste prive di una sede idonea, nei locali del plesso sito in località Santa Maria appositamente ristrutturati), nonché quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza del Comune di Ponza (che ha confermato i lavori di risistemazione degli intonaci e della pavimentazione di cinque aule del plesso di Santa Maria) e di un insegnante dello stesso istituto.

Una conferma indiretta della corretta esecuzione dei lavori si rinverrebbe inoltre nell'effettivo trasferimento di tutti gli alunni delle cinque classi del ciclo della Scuola primaria nelle aule del Plesso di Santa Maria senza contestazione alcuna da parte della dirigenza scolastica, del corpo docente, del personale ATA o degli stessi genitori nonché nell'ampia documentazione fotografica depositata dal convenuto.

Ulteriori fonti di prova circa le lavorazioni eseguire e la loro rispondenza con quanto richiesto a suo tempo dall'amministrazione, trovano attualmente un ostacolo

essendo al momento la scuola complessivamente interessata da ulteriori interventi di messa in sicurezza da rischio idrogeologico per il contenimento energetico ed il risanamento funzionale.

Considerato, pertanto, che le lavorazioni risulterebbero essere state eseguite e nessuna contestazione specifica mai effettuata in ordine a questo punto, mancherebbe l'elemento oggettivo del danno erariale; danno che non sarebbe stato, inoltre, minimamente provato dalla Procura, che si è limitata a desumerlo dalla inesistenza di documentazione formale attestante la regolarità dei lavori eseguiti.

Una volta ricostruito il quadro dei fatti in cui si è trovato ad operare, accanto alla mancanza di prova del danno, il convenuto ha eccepito, quanto all'elemento soggettivo, anche l'assenza di un comportamento caratterizzato da una palese violazione degli obblighi professionali e sintomo di una totale mancanza di diligenza e professionalità, alla luce del ruolo specifico rivestito e dell'attività concretamente svolta.

Né la Procura, come sarebbe stato suo precipuo obbligo, avrebbe depositato documentazione a prova degli ordini di servizio, regolamenti interni, norme disciplinari o altro, dalle quali poter dedurre specifici obblighi incombenti sull'odierno convenuto e

che da questi sarebbero stati violati.

Anche perché, a ben vedere, l'odierno convenuto, in una situazione di totale carenza di organico, si è limitato a dare seguito a liquidazioni per interventi urgenti e del tutto necessari per l'avvio dell'anno scolastico decisi direttamente dall'Amministrazione comunale su input della Dirigenza scolastica, ribadendo determinazioni già assunte in passato dalla medesima Amministrazione senza che mai fossero state sollevate obiezioni dagli organi competenti.

Nell'udienza odierna la Procura, confermando le proprie conclusioni, ha sottolineato la condotta ripetutamente omissiva del convenuto concernente la mancata verifica relativa alla corretta esecuzione dei contratti di appalto cui conseguirebbe un ingiustificato esborso dell'Ente che, pertanto, costituirebbe danno erariale.

L'avv. Fabiana Seghini, per il Comune di Ponza, ha aderito integralmente alle tesi della Procura contabile.

L'avv. Corinna Fedeli, per il convenuto Ambrosino, ha evidenziato che il visto del suo assistito sui documenti contabili equivaleva certamente a verifica della correttezza delle opere eseguite, come confermato dalla stessa Guardia di Finanza che, da un lato, non ha considerato la necessità di alcun certificato di

regolare esecuzione dei lavori visti gli importi esigui degli stessi, e, dall'altro, ha ritenuto, anche alla luce della documentazione prodotta dal convenuto, che per ipotizzare una responsabilità per danno erariale sarebbe stato necessario effettuare apposita Consulenza tecnica; la difesa ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Il giudizio è passato quindi in decisione.

#### DIRITTO

Nel giudizio in esame, la Procura regionale, prescindendo da altre irregolarità riscontrate nell'attività procedimentale posta in essere con riguardo all'assegnazione degli appalti alla ditta La Torraca, ha contestato al sig. Francesco Ambrosino - in qualità di assessore e responsabile del settore lavori pubblici - di non avere effettuato, prima di liquidare le somme fatturate, alcuna verifica diretta ad accertare che le attività compiute dalla ditta fossero conformi a quelle commissionate; obbligo, previsto espressamente per gli Enti locali, nell'art. 184 TUEL, mentre, per quel che riguarda specificamente il Comune di Ponza, nell'art. 64 del relativo Regolamento di contabilità.

A sostegno della pretesa risarcitoria, la Procura regionale ha riportato specifica giurisprudenza in base alla quale, in mancanza della verifica della corretta e integrale esecuzione del contratto, deve ritenersi

ingiustificato l'esborso del corrispettivo che, pertanto, costituisce danno erariale e in base alla quale i principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova dell'adempimento contrattuale, non pongono a carico alla Procura regionale la prova del fatto negativo della mancata o inesatta esecuzione del contratto in altro modo che provando la mancanza di documentazione attestante il contrario.

Al riguardo il Collegio ritiene che vada preliminarmente affrontata la verifica dell'esistenza (e della prova) di un danno concreto ed attuale cui deve ritenersi comunque condizionata l'azione della Procura anche nel caso in cui essa rilevi, come nel caso in esame, la presunta violazione di norme di legge.

La necessità che l'azione del PM contabile sia funzionale al risarcimento del danno erariale comporta, infatti, non solo che il danno sia stato concretamente realizzato, ma che lo stesso non possa essere risarcito se non ne sia dimostrata l'esistenza, in qualunque regime di responsabilità esso si vada ad azionare.

Nella fattispecie la Procura prospetta un danno conseguente alla mera mancata verifica della controprestazione che risulterebbe liquidata in assenza di verifiche e controlli da parte degli uffici del Comune.

L'Organo requirente ritiene inoltre che non incomba

su di sé l'onere di provare la mancata o inesatta esecuzione del contratto limitandosi a dimostrare solo che i soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile non abbiano effettuato le verifiche volte a constatare, prima del pagamento del corrispettivo, la corretta esecuzione della prestazione. Sarebbe, quindi, sufficiente, per la Procura, la constatazione di una condotta censurabile per ritenere esistente, in assenza di una prova contraria fornita dal convenuto, un danno a carico dell'amministrazione pari agli esborsi sostenuti.

Tale ricostruzione, però, trascura di considerare che per configurare la responsabilità amministrativa occorre la contemporanea e necessaria ricorrenza di tutti gli elementi della pertinente fattispecie legale e, prioritariamente, del danno; danno che non può essere considerato un implicito accessorio della condotta, ma deve corrispondere ad una realtà fenomenica percepibile, dotata degli attributi della certezza, concretezza ed attualità e, soprattutto, provvista di riscontri che debbono assurgere (per essere utilmente verificabili in sede processuale) al rango di prove.

Si tratta di un principio confermato dalla prevalente giurisprudenza contabile, anche in grado di appello, ai sensi della quale "pur dovendo in linea di principio convenire sul fatto che la liquidazione di un compenso

in tanto può essere ritenuta legittima in quanto sia risultata corrispondente a prestazioni conformi agli accordi negoziali, deve essere, tuttavia, evidenziato che quando se ne contesti la legittimità e si pretenda di far da essa discendere un danno erariale, la sua esistenza non può ritenersi conseguenza della sola documentazione formalmente irregolare o insufficiente se al contempo l'attore pubblico non provi che la prestazione non sia stata effettuata o lo sia stata in maniera irregolare" (Corte dei conti, Sezione seconda d'Appello, sentenze nn. 19 e 167 del 2019).

La verifica della prova (oltre che dell'esistenza) di un danno condiziona, pertanto, l'azione della Procura; prova che, ai fini dell'accertamento della responsabilità erariale, non è possibile invocare a carico di soggetti che hanno proceduto alle relative liquidazioni "se non fornendo la contemporanea prova del danno che da tale inidoneità si pretende sia scaturito, gravando sulla Procura attrice l'onere di dimostrare che da tale inidoneità sia derivata la liquidazione di una prestazione non utile o non soddisfacente in relazione al suo prezzo".

In linea con la prevalente giurisprudenza (cfr. anche Corte dei conti Sezione Prima d'Appello, sentenza n. 275 del 2018), il Collegio non ritiene pertanto accoglibile l'assunto in base al quale la Procura



regionale possa desumere "il fatto negativo della non esecuzione del contratto in altro modo che provando la mancanza di documentazione attestante il contrario, stimando raggiunta questa prova dalla mancata allegazione da parte dei convenuti".

A fronte della rilevata assenza anche di un principio di prova in ordine alla ricorrenza, nella vicenda, di un concreto ed effettivo danno erariale (elemento indispensabile della fattispecie), le allegazioni della parte convenuta inducono, viceversa, ad escludere che vi sia stato, da un lato, un carente esercizio dei compiti di controllo sulla esatta esecuzione degli appalti e, dall'altro, una inutilità della spesa sostenuta dal Comune per remunerare l'impresa esecutrice.

Conferma tale assunto in primo luogo la stessa relazione del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza (n. 334429 del 12 luglio 2019) che, all'esito delle indagini ad essa delegate, non ha rilevato alcuna illegittimità nella procedura di affidamento né l'assenza delle ragioni di urgenza, limitandosi ad evidenziare, stante la mancanza dei certificati di regolare esecuzione dei lavori e/o dei collaudi delle opere commissionate, che il plesso scolastico avrebbe avuto bisogno di lavori di completamento e che, al fine di verificare l'avvenuta

realizzazione dei lavori già eseguiti a regola d'arte, sarebbe stata necessaria una consulenza tecnica; riconducendo, quindi, l'ipotesi di responsabilità amministrativo contabile alla mera mancanza del visto di liquidità da parte del responsabile dell'ufficio tecnico sulle fatture emesse dall'impresa.

Che viceversa le opere siano state effettivamente realizzate e concretamente utilizzate risulta dimostrato dagli atti di causa.

Soccorrono, al riguardo, le dichiarazioni allegate quale quella resa dal Dirigente dell'Istituto Scolastico comprensivo Carlo Pisacane del 19 settembre 2014 (che ha attestato l'ultimazione dei lavori ed il trasferimento delle due classi, prima e seconda elementare, che erano rimaste prive di una sede idonea, nei locali del plesso sito in località Santa Maria appositamente ristrutturati), nonché quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza del Comune di Ponza del 10 dicembre 2016 (che ha confermato i lavori di risistemazione degli intonaci e della pavimentazione di cinque aule del plesso di Santa Maria) e di un insegnante dello stesso istituto.

Una ulteriore conferma della corretta esecuzione dei lavori si rinverrebbe inoltre nell'effettivo trasferimento di tutti gli alunni delle cinque classi

del ciclo della Scuola primaria nelle aule del Plesso di Santa Maria, come risulta anche dalla comunicazione del Sindaco di Ponza del 22 dicembre 2015, senza contestazione alcuna da parte della dirigenza scolastica, del corpo docente, del personale ATA o degli stessi genitori nonché dall'ampia documentazione fotografica depositata dal convenuto.

Malgrado la mancanza del requisito oggettivo del danno esimerebbe il Collegio, alla luce del principio della "ragione più liquida", dall'accertamento dell'elemento soggettivo, l'esame della normativa vigente alla data dell'effettuazione dei contestati lavori esclude nei confronti del sig. Ambrosino anche un comportamento gravemente colposo nell'esercizio dei compiti di controllo sulla esatta esecuzione dell'appalto; ciò in ragione del regime di contabilità semplificata dettato dall'art. 210 del DPR n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006), vigente alla data dei fatti, ai sensi del quale il visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa - ed ancor di più, nel caso in esame, la firma sui provvedimenti di liquidazione delle stesse, attesa l'attribuzione al RUP anche del ruolo di direttore dei lavori - risulta formalmente idoneo a dimostrare la correttezza delle opere eseguite ed a sostituire il certificato di regolare esecuzione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio assolve il sig. Francesco Ambrosino dagli addebiti formulati e dal danno contestato e riconosce a suo favore la refusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 77444 del registro di segreteria

RIGETTA

la domanda della Procura nei confronti del sig. Francesco Ambrosino che, per l'effetto, assolve dagli addebiti formulati e dal danno contestato e riconosce a suo favore la refusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre IVA e CPA.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2020.

L'Estensore

Il Presidente

Dott. Vincenzo Palomba

Dott. Tommaso Miele

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 15 febbraio 2021

Il Dirigente

Luciana Troccoli

Firmato digitalmente

